



CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione DEI LAVORI DI RECUPERO, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA INDIVIDUATI CON IL COD 1085.03 (LOTTO 3), FINANZIATI CON DGRT N. 1133 DEL 28.10.2021 E N. 1423 DEL 27.12.2021 "PNRR-PNC-FONDO COMPLEMENTARE"

CIG: 9537200A68; CUP: D57H21008730003

Si stipula il presente contratto, mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale

tra

Edilizia Residenziale Pubblica di Massa Carrara S.p.A. con sede in Carrara (MS), CAP 54033, Via Roma n. 30, codice fiscale e partita iva 01095200455 P.E.C. appaltierpms@legalmail.it (in seguito denominata, nel presente atto, anche più semplicemente come "ERP MS" o "Azienda" o "Stazione Appaltante") in persona del Dott. Luca Panfietti, nato a Parma (PR) il 30.10.1964 (Codice Fiscale PNFLCU64R30G337Z) domiciliato per la carica presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* della Stazione Appaltante

e

Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & figlio s.r.l. in persona del Sig. Gianluca Belli nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Via Molino Felegara, loc. Piano di Quercia, CAP 54016 Licciana Nardi (MS) partita IVA e codice fiscale 00599900453, parte contraente, che verrà di seguito denominata anche soltanto "appaltatore" o "l'impresa". La Stazione Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "le parti".

Le suddette parti,

PREMESSO CHE

- con prot. n. 12308 del 21.09.2022 il RUP, Geom. Guido Costa ha disposto la validazione del progetto unificato (identificato con i cod. 1085.01.02.03) - approvato con delibera n. 79 del 28.09.2022 del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. - inerente ai lavori di efficientamento energetico e di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Massa Carrara, elencati nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto;
- in esecuzione alle determine n. 88 del 20.10.2022 e n. 106 del 06.12.2022 del Consiglio di Amministrazione, al fine dell'affidamento in appalto dei lavori identificati con i cod. 1085.01, 1085.02 e 1085.04, 1085.03, in data 20.12.2022 è stata indetta procedura negoziata, svolta senza la pubblicazione di un bando, a norma dell'art. 63 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 10 operatori economici, selezionati attingendo all'albo fornitori di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;

- la Stazione Appaltante, nella medesima data del 20.12.2022 ha dato evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione dell'apposito avviso nel sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m.i.;

- E.R.P. Massa Carrara S.p.A. ha suddiviso l'appalto identificato con il COD. 1085 in tre lotti funzionali, ciascuno dei quali da affidare ad un diverso concorrente, in considerazione della contenuta tempistica prevista per l'esecuzione dei lavori, fissata dal cronoprogramma procedurale sancito nell'Allegato 1 al DM del MEF del 15.07.2021 al fine dell'erogazione del relativo finanziamento;

- il valore complessivo dell'appalto, riferito ai tre lotti sotto riportati, è stato quantificato in € 2.585.772,80 (*euro due milioni cinquecento ottantacinque mila settecento settantadue virgola ottanta*), importo comprensivo degli oneri della sicurezza al netto dell'iva:

LOTTE – COD.	LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE
IMPORTO LOTTO 1 - 1085.01	696.325,61 €	20.802,22 €	717.127,83 €
IMPORTI LOTTO 2			
1085.02	798.009,02 €	26.410,42 €	824.419,44 €
1085.04	279.573,46 €	6.156,47 €	285.729,93 €
IMPORTO TOTALE LOTTO 2	1.077.582,48 €	32.566,89 €	1.110.149,37 €
IMPORTO LOTTO 3 - 1085.03	723.672,11 €	34.823,49 €	758.495,60 €
VALORE DELL'APPALTO	2.497.580,20 €	88.192,60 €	2.585.772,80 €

- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) D57H21008730003 e, per il presente intervento, è stato generato il codice identificativo gara (CIG) 9537200A68;

- che l'appaltatore, interpellato nell'ambito della procedura negoziata indetta tramite la piattaforma telematica START Toscana, giusto verbale di gara del 30.12.2022 in prima seduta, dell'11.01.2023 in seconda seduta e del 16.01.2023 in terza seduta - alla luce dell'applicato criterio di scelta del contraente del minor prezzo - è stato proposto dal seggio di gara quale aggiudicatario del lotto 3 (cod. 1085.03) con un ribasso offerto del 5,87% (cinque virgola ottantasette per cento) da applicare all'importo dei lavori soggetti a ribasso, corrispondente a € 42.479,55 (*diconsi euro quarantadue mila quattrocento settanta nove/55*), per un importo lavori offerto di € 681.192,56 (*diconsi euro seicento ottanta uno mila cento novantadue/56*) oltre oneri per la sicurezza pari ad € 34.823,49 (*diconsi euro trenta quattromila ottocento ventitré/49*) per un importo totale offerto, al netto dell'IVA, di € 716.016,05 (*diconsi euro settecento sedicimila zero sedici/05*);

- la Stazione Appaltante, mediante collegamento al portale di ANAC ed il correlato servizio "FVOE" ha accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo a Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & figlio s.r.l.;

- in merito alla verifica antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha verificato, tramite collegamento al portale BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), che l'Appaltatore risulta presente

nell'elenco delle imprese iscritte alla White List della Prefettura di Massa Carrara, con scadenza 12.05.2023;

- che con delibera n. 7 del 27.01.2023, il C.d.A. ha approvato la proposta di aggiudicazione avanzata dal seggio di gara e, in data 03.02.2023, con prot. ERP n. 1353 è stato notificato l'affidamento ed autorizzata l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Massa Carrara rientranti nel lotto 3 (cod. 1085.03);

- avendo espletato positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti e inviato in data 07.02.2023 l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, è decorso il termine dilatorio e l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che in sede di verifica dei requisiti ed al fine della sottoscrizione del presente contratto, è stato acquisito il DURC di Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & figlio s.r.l. ([REDACTED]

[REDACTED]);

- che l'impresa appaltatrice, nella persona del legale rappresentante p.t. Sig. Gianluca Belli, dichiara di accettare, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori sopra indicati, rientranti nel lotto 3 cod. 1085.03 identificati con il CUP D57H21008730003 e il CIG 9537200A68;

- che le opere di cui al presente intervento trovano copertura finanziaria nel DGRT n. 1133 del 28.10.2021 e n. 1423 del 27.12.2021 PNC-FONDO COMPLEMENTARE.

* ∞ *

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, MENTRE CONFERMANO E RATIFICANO, A TUTTI GLI EFFETTI, LA PRECEDENTE NARRATIVA, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO.

La Stazione Appaltante concede all'appaltatore identificato in premesse, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Massa Carrara, elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (lotto 3 cod. 1085.03) - CUP D57H21008730003; CIG 9537200A68. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati e alle vigenti disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

1. L'importo dei lavori inerente al presente intervento ammonta ad € 681.192,56 (*diconsi euro seicento ottanta uno mila cento novantadue/56*) oltre oneri per la sicurezza pari ad € 34.823,49 (*diconsi*

euro trenta quattromila ottocento ventitré/49) per un importo totale offerto, al netto dell'IVA, di € 716.016,05 (*diconsi euro settecento sedicimila zero sedici/05*).

2. L'Appaltatore è consapevole che gli alloggi oggetto dei lavori di recupero – il cui elenco è contenuto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – sono ubicati in fabbricati sottoposti al nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. In assenza di svincolo e/o approvazione del progetto da parte della Soprintendenza entro i termini ultimi stabiliti dal cronoprogramma lavori, l'appaltatore non potrà procedere all'esecuzione delle relative opere. La riduzione dei lavori e, pertanto, del relativo compenso non potrà costituire motivo di indennizzo e/o di rivalsa economica nei confronti della Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. i lavori di cui al presente intervento sono appaltati «a misura», pertanto, l'esatto ammontare del corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori sugli alloggi sarà quello contabilizzato, risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore, in sede di gara, ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi.

ART. 4 - CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le clausole stabilite nel presente contratto, le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori e le norme e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.). L'esecuzione dovrà inoltre tenere conto di quanto dichiarato e offerto in sede di gara, secondo la documentazione di cui agli atti della società e precisamente nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'Elenco Prezzi dei Lavori e della Sicurezza, materialmente allegati al presente contratto oltre al Computo Metrico Esecutivo Lavori e Sicurezza, al Piano Sicurezza e Coordinamento, agli elaborati, al cronoprogramma e all'ulteriore documentazione inviata in sede di gara, documenti che si ritengono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti.

ART. 5 - TEMPO UTILE ULTIMAZIONE LAVORI - PENALE.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto (lotto 3 cod. 1085.03) è fissato in n. 448 (quattrocento quarantotto) giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Relativamente ai tempi di esecuzione di ciascun intervento si rinvia a quanto espressamente riportato al comma 4 dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Qualora l'appaltatore non rispetti la tempistica prevista dal Capitolato Speciale di Appalto per l'esecuzione dei lavori, per l'inizio dei lavori o la ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, trova applicazione l'art. 18 del C.S.A, rubricato "PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE", da intendersi ivi integralmente richiamato.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto, oppure trattenuto sulla cauzione.

ART. 6 - MODIFICHE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori (ai sensi dell'art. 107 del Codice), nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Se l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione dell'ipotesi sopra menzionata (ovvero qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi).

ART. 7 - PAGAMENTI.

Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà per stati di avanzamento, secondo le modalità indicate al CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA del

Capitolato Speciale di Appalto. Le liquidazioni dei pagamenti saranno effettuate previa verifica del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), come indicato all'art. 29 "FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante appositi bonifici bancari sul o sui c/c dedicati intestati all'impresa appaltatrice e forniti alla Stazione Appaltante prima della stipula del presente contratto.

Qualsiasi variazione in merito alle modalità di pagamento, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia stata fatta la pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'E.R.P. Massa Carrara S.p.A., alla quale, in difetto, non potrà essere imputata nessuna responsabilità per i pagamenti effettuati a persona non più autorizzata a riscuotere e quietanzare. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa dovranno essere notificati all'indirizzo dell'impresa appaltatrice.

ART. 8 - OBBLIGHI IMPRESA E DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 58, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione richiesta dalla normativa richiamata, ivi compresa la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, anche di studio e di ricerca, da utilizzare per la realizzazione dell'opera e delle misure da adottare per garantire la qualità.

L'appaltatore dichiara:

- di essere specializzato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, e di disporre di capitali, capacità tecniche, attrezzature e materiali per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni commesse, con gestione a proprio rischio e propria organizzazione dei mezzi necessari;
- di aver individuato discariche alternative così da non aver nulla a pretendere – né in termini di tempi di esecuzione né in termini di corrispettivi – da eventuali provvedimenti delle Autorità di chiusura di siti di discarica nella provincia o nelle province limitrofe;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti anche dalle esigenze di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nonché dal rispetto delle vigenti normative in materia ambientale;
- di aver verificato le lavorazioni e le forniture indicate negli atti progettuali consegnati dalla D.L. al momento della consegna del cantiere, e di essere in grado di consegnare l'opera finita in ogni sua parte, con l'utilizzo dei beni richiesti dal Committente e comunque di tutti quelli che saranno necessari per dare l'opera finita e completa, con le singole unità immobiliari e le opere nel loro complesso utilizzabili dal pubblico, nel tempo e con il prezzo stabiliti nel presente contratto, avendo tenuto conto, in sede di determinazione del corrispettivo del contratto, anche dei tempi e delle difficoltà di approvvigionamento delle singole forniture e pose in opera.

**ART. 8 bis - ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI
DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021**

(convertito con modificazioni dalla L. 108/2021)

L'appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari al 10 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 10 per cento di occupazione femminile delle assunzioni, eventualmente necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come statuito dal comma 4 dell'art. 47.

L'inadempimento degli obblighi imposti al sopra citato comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria giornaliera compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare il 20% dell'importo contrattuale.

**ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE
DEFINITIVA.**

Per il presente appalto è stata sottoscritta, come previsto all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto e, secondo la disciplina di cui all'art. 103 c. 1 del Codice, cauzione definitiva mediante sottoscrizione polizza fideiussoria n. 1954623 emessa il 07.02.2023 da REVO Insurance S.p.A. con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, CAP 37135 Verona (VR), con indirizzo PEC revo@pec.revoinsurance.com, Agenzia AELLE - Genova per una somma garantita di € 71.601,61 (*diconsi euro settantuno mila seicento zero uno/61*). La durata della suddetta polizza decorre, ai sensi dello schema tipo 1.2 del DM 31/2018, dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La polizza di cui al presente articolo è rilasciata in conformità agli schemi tipo di cui al d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del d.lgs. 50/2016*".

**ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI. RESPONSABILITÀ
VERSO TERZI.**

Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del Codice, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo polizza di assicurazione numero 1955694, emessa il 09.02.2023 e valevole sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con data inizio lavori il 13.02.2023 e scadenza il 30.06.2024 e scadenza il 30.06.2026, rilasciata da REVO Insurance S.p.A. con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, CAP 37135 Verona (VR), con indirizzo PEC revo@pec.revoinsurance.com, Agenzia AELLE - Genova, come segue:

a) per la copertura dei danni diretti alle opere da realizzarsi con il presente affidamento, di importo pari ad € 716.016,15 (*diconsi euro settecento sedicimila zero sedici/15*) corrispondente all'importo contrattuale, oltre a € 300.000,00 (*diconsi euro trecento mila/00*) per

opere esistenti e € 200.000,00 (*diconsi euro duecento mila/00*) per demolizioni e sgomberi;

b) per responsabilità civile verso terzi per danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata per sinistro pari a € 2.000.000,00 (*diconsi euro due milioni/00*), massimale diminuito in considerazione della fornita copia della polizza RCT generale dell'Azienda con un massimale da € 5.000.000,00.

Non sono ammessi contratti di assicurazione che prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, pertanto, la Compagnia Assicurativa, su richiesta dell'aggiudicatario, ha indicato in polizza che le franchigie e gli scoperti in caso di sinistro, saranno anticipati dall'Assicurazione, per conto dell'assicurato, al Committente, sia per la sezione A che per sezione B.

L'Appaltatore si impegna a consegnare tempestivamente alla Stazione Appaltante le copie quietanzate delle appendici di proroga, a copertura di ulteriori periodi fino alla data effettiva di fine lavori.

ART. 11 - SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in "*IL 100% DELLE LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA CAT. OG 11, LE LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA CAT. OG1 AI LIMITI DI LEGGE*", l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

L'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto è obbligato a produrre il PASSOE al fine delle verifiche della subappaltatrice stessa. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla Stazione Appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

L'appaltatore è consapevole che, qualora siano eseguite in subappalto parte delle lavorazioni o delle prestazioni previste al comma 4 dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere subappaltate ad operatori economici regolarmente iscritti alla White List della Prefettura territorialmente competente.

L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.

I lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici devono, fra l'altro:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico di cantiere;

- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dalla Legge 13/2010 "*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", l'impresa si impegna a costituire uno o più conti correnti dedicati e ad utilizzare i mezzi di pagamento indicati dall'art. 3 della suddetta Legge, pena l'immediata risoluzione del presente contratto.

Inoltre, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si impegna a prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'impresa, inoltre, si impegna ad indicare sulle fatture da presentare a E.R.P. Massa Carrara S.p.A. gli estremi bancari (IBAN) del conto dedicato già comunicato in sede di aggiudicazione, indicando in ogni fattura i codici CIG e CUP relativi al presente appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI, all'art. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, all'art. 54. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI, all'art. 68. ADESIONE AL CODICE ETICO, DOVERI COMPORTAMENTALI nonché nei casi previsti dal presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata con messa in mora, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi e secondo le tempistiche previste dall'art. 108 del Codice. La Stazione Appaltante risolve il contratto per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Nel caso di risoluzione

del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 15 - SPESE ED IMPOSTE.

Conformemente all'art. 69. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE del Capitolato Speciale d'Appalto tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 16 - DOMICILIO.

A tutti gli effetti del presente contratto ed in osservanza dell'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, ex D.M. 145 del 2000 art. 2, le parti eleggono domicilio come appresso:

- il committente, E.R.P. di Massa Carrara S.p.A., in Carrara (MS), Via Roma n. 30 con indirizzo PEC appaltierpms@legalmail.it;

- l'appaltatore, Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & figlio s.r.l., in Licciana Nardi (MS), Via Molino Felegara, loc. Piano di Quercia, con indirizzo PEC ediliziabelli@legalmail.it

ART. 17 - ADEMPIMENTI SULLA RISERVATEZZA.

In merito al Regolamento Generale Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale ed i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale, se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento Generale Ue 2016/679 sulla protezione dei dati.

ART. 18 - ABBANDONO DEL CANTIERE.

In caso di mancato rispetto del programma di esecuzione dei lavori conseguente ad abbandono del cantiere da parte dell'Appaltatore protratto per oltre venti giorni, è facoltà del Committente risolvere in danno il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Le opere provvisoriale ancora presenti in cantiere, a discrezione del Committente, saranno trattenute ed utilizzate per l'ultimazione dei lavori da parte di terzi senza che, per questo, sia dovuto alcun indennizzo all'Appaltatore.

ART. 19 - GARANZIE E CONFORMITÀ AL D.LGS. 231/2001

L'Impresa appaltatrice garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente contratto saranno svolte in conformità ai principi di riferimento del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative nazionali ed internazionali anticorruzione. A tal fine l'impresa è a conoscenza che E.R.P. Massa Carrara S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, che comprende il Codice Etico ed il Piano di prevenzione della corruzione, che dichiara di aver letto dal sito aziendale (<https://erp-ms.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) e che dichiara di aver compreso. L'impresa appaltatrice aderisce ai principi al citato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, fornitori e subappaltatori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento che, come tale, determinerà la responsabilità contrattuale con conseguente risoluzione contrattuale e possibile applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di illecito contrattuale.

ART. 20 - CONTROVERSIE.

Tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, verranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Massa.

ART. 21 - NORMA FINALE.

Per quanto non previsto nel presente contratto di appalto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e lavori pubblici, comprese modifiche e integrazioni e alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 22 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e pertanto sono materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- a) il computo metrico estimativo lavori e sicurezza;
- b) gli elaborati grafici, il PSC e il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia indicate nei precedenti articoli;
- d) il Capitolato Generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) il d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- f) il Codice Etico;

- g) il Modello organizzativo di gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 s.m.i.

L'Impresa Appaltatrice
Edilizia del Comm. Belli
Luigi Ennio & figlio s.r.l.
il legale rappresentante p.t.
Sig. Gianluca Belli

Il Committente
E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
il Presidente del C.d.A.
Dott. Luca Panfietti

La validità del presente contratto decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma sul documento informatico in formato digitale (stipulato in data 30.03.2023).

Atto pubblicato in Società Trasparente in data 19/07/2023